

CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO

Premessa: definizioni

- Il vettore è la MILANO EXPRESS s.r.l.;
- Il cliente è il soggetto privato o giuridico che domanda il servizio di trasporto, anche per conto di terzi;
- La spedizione è il singolo incarico di trasporto domandato dal Cliente al Vettore;
- Il tagliando equivale a la lettera di vettura ex art. 1684 codice civile;
- Il trasporto è il servizio reso dal Vettore e indica tutti i servizi di trasporto;
- Il trasporto urbano è quello per cui il luogo di destinazione si trova nel circondario del Comune di Milano; il trasporto extraurbano o nazionale è quello per cui il luogo di destinazione si trova al di fuori del circondario del Comune di Milano;
- Il destinatario è il soggetto nei cui confronti viene chiesto dal Cliente il recapito della spedizione da parte del Vettore.

Art. 1 Ambito di applicazione ed efficacia

Le condizioni generali di trasporto di seguito specificate si applicano a tutti i servizi resi dalla MILANO EXPRESS S.R.L. verso i CLIENTI, anche a quelli proposti *on-line*, e costituiscono parte integrante dei singoli contratti.

Le condizioni generali sono pubblicate sul sito di MILANO EXPRESS S.R.L. (www.milanoexpress.it) e sono valide sino a successiva revoca o modifica.

Ogni eventuale deroga alle condizioni generali dovrà risultare necessariamente da atto scritto firmato da MILANO EXPRESS ed il CLIENTE.

Le presenti condizioni generali di trasporto si intendono conosciute ed a tutti gli effetti accettate, anche per conto del Destinatario, con la consegna della spedizione a MILANO EXPRESS da parte del CLIENTE.

Tutti i trasporti di cui alle presenti condizioni si intendono disciplinati dalle norme del codice civile, artt. 1678 – 1702, a cui si rinvia, salvo le espresse deroghe di seguito previste o formalizzate in singoli contratti individuali.

Art. 2 Obblighi del Vettore

MILANO EXPRESS si impegna ad effettuare il trasporto urbano e extraurbano richiesto nel più breve tempo possibile ovvero nel termine espressamente indicato dal CLIENTE ed accettato dal Vettore.

I tempi di consegna indicati verbalmente o sull'offerta commerciale sono meramente indicativi e non vincolanti per il Vettore, salvo specifici accordi sottoscritti tra MILANO EXPRESS ed il CLIENTE.

Art. 3 Obblighi del Cliente

Il Cliente è tenuto a formalizzare per iscritto le richieste di trasporto conferite telefonicamente o verbalmente, compilando in ogni sua parte il Tagliando che il Vettore gli sottopone prima di prendere in consegna la spedizione.

Il Cliente deve aver cura d'imballare con attenzione le merci in modo da consentire un regolare espletamento delle operazioni di carico, scarico e movimentazione al fine di prevenire il danneggiamento, la distruzione, l'avaria ed il deterioramento della merce stessa.

In mancanza di idoneo imballo, il Cliente si dichiara consapevole che la spedizione potrà non essere eseguita o interrotta e che i danni eventuali causati dalla mancanza di tale diligenza non saranno a carico del Vettore.

Il Cliente dichiara pertanto che la spedizione è già debitamente imballata al fine di evitare ogni danneggiamento del suo contenuto ed esime espressamente il Vettore dall'applicazione della presunzione di responsabilità di cui all'art. 1693, comma 2, codice civile.

Il Cliente, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere il legittimo proprietario o possessore o detentore o delegato autorizzato dall'avente diritto di quanto consegnato al Vettore per la spedizione, e dichiara che il contenuto di ogni singola spedizione corrisponde alla descrizione di cui al Tagliando.

Il Cliente, al conferimento dell'incarico, dovrà fornire sul Tagliando con esattezza al Vettore tutte le indicazioni e le specifiche istruzioni necessarie all'espletamento del trasporto, tra cui:

- il nominativo completo del destinatario;
- il luogo di destinazione;
- la natura, il peso, la quantità ed il numero delle cose da trasportare;
- gli altri estremi necessari ad eseguire la consegna.

Il Cliente si assume la responsabilità di quanto da lui dichiarato sul documento informativo o sul Tagliando o sulla lettera di accompagnamento con riferimento alla merce da trasportare.

Art. 4 Tariffe - Modalità di pagamento

Il Cliente accetta le tariffe praticate da MILANO EXPRESS, che vengono comunicate alla conclusione del contratto, e sin d'ora le successive modificazioni che MILANO EXPRESS si riserva di comunicare.

Il pagamento della spedizione dovrà avvenire a vista, tramite contanti, bonifico, assegno, carta di credito e paypal.

L'abbonamento con carnet cartaceo o virtuale prevede il pagamento al ricevimento fattura, salvo altri accordi pattuiti, tramite contanti, assegno, bonifico, carta di credito e paypal.

Art. 5 Contrassegno

Il servizio di contrassegno può essere richiesto dal Cliente al momento della prenotazione del trasporto ed indicando su idoneo documento di trasporto l'esatto importo da esigere al momento della consegna. Il servizio in contrassegno comporta l'applicazione del doppio della tariffa ordinaria, pari al corrispettivo importo in Tagliandi, secondo il valore a quel momento attribuito loro.

Art. 6 Tagliandi - Carnet di abbonamento

Il Vettore consegna al Cliente, prima di prendere in carico la singola spedizione ovvero alla conclusione di un contratto in abbonamento, un Tagliando o un Carnet di abbonamento, su cui il Cliente è tenuto ad indicare tutti i dati ivi richiesti al fine di consentire la regolare esecuzione della spedizione.

I Carnet di abbonamento MILANO EXPRESS hanno validità di 3 anni dalla data di emissione della fattura e non sono cedibili, neppure per singoli Tagliandi. Decorso il triennio di validità, MILANO EXPRESS non è tenuta ad alcun rimborso dei Tagliandi, così come in caso di recesso anticipato del Cliente o in caso smarrimento degli stessi o del Carnet.

Art. 7 Spedizioni non consentite/accettate

Il Vettore non cura il trasporto dei seguenti beni, che verranno rifiutati:

1. Piante ed animali vivi o morti;
2. Salme e resti umani (anche se cremati);
3. Titoli e certificati negoziabili (polizze di carico);
4. Valuta (cartamoneta, monete, carte di credito e travellers cheques);
5. Altri valori non negoziabili;
6. Materiale che possa definirsi pornografico o scabroso;
7. Materiale d'armamento, armi da fuoco ed armi bianche;
8. Software contenente informazioni di elevato valore;
9. Rifiuti;
10. Materiale politico;

Con riferimento ai seguenti beni, che saranno accettati solo previa approvazione scritta e specifica da parte del Vettore, previa determinazione della tariffa, ovvero se gli stessi sono espressamente oggetto di offerta commerciale di MILANO EXPRESS, il Cliente è consapevole che la spedizione degli stessi è regolamentata da specifiche normative di settore a cui dichiara di attenersi, così come ad eventuali ulteriori disposizioni operative che saranno previste dal Vettore a seconda del caso concreto:

1. Prodotti farmaceutici, sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
2. Prodotti alimentari;
3. Sigarette ed alcolici;
4. Materiali pericolosi;
5. Oggetti d'arte;
6. Pezzi d'antiquariato;
7. Metalli (oro ed argento in qualsiasi forma) pietre preziose, gioielli in genere ed orologi;
8. Merci voluminose;
9. Documenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo: offerte per partecipazioni a gare pubbliche o private, azioni e certificati d'opzione, titoli, documenti bancari, garanzie o fidejussioni, carte valori, buoni pasto e buoni carburante, ecc.
10. Oggetti fragili, quali vetro, bottiglie, ecc.
11. Modelli architettonici;
12. Merci soggette ad accisa doganale;
13. Tessuti biologici e pezzi anatomici.

In assenza di precise indicazioni e comunicazioni da parte del Cliente sulla natura e la tipologia di merce oggetto del trasporto richiesto, quest'ultimo avverrà ad esclusivo rischio del Cliente.

MILANO EXPRESS declina comunque ogni responsabilità per l'eventuale affidamento in trasporto delle suddette merci avvenuto al di fuori delle modalità e delle condizioni del presente articolo.

Art. 8 Controlli e ispezioni

Il Cliente dichiara di accettare che il peso effettivo/volume riscontrato sarà quello determinato da MILANO EXPRESS anche se discordante con i dati comunicati e/o riportati. Il calcolo del peso/volume è ricavato dalla seguente formula:

$$\text{PESO VOLUME} = \frac{\text{Larghezza} \times \text{Altezza} \times \text{Profondità}}{3.333,33}$$

Il Cliente è consapevole che le spedizioni possono essere soggette a eventuali controlli ed ispezioni da parte del Vettore e delle Autorità, incluse le dogane.

Art. 9 Assicurazione facoltativa per il Cliente

MILANO EXPRESS non è in alcun modo obbligata ad assicurare i beni del Cliente, sia durante il trasporto sia presso i propri magazzini.

Per rischi non coperti dalla responsabilità del Vettore, per come disciplinata all'art. 11, è facoltà del Cliente richiedere specifica copertura assicurativa al momento della richiesta della spedizione, dietro mandato conferito per iscritto, accettato e pagato antecedentemente alla consegna delle spedizioni.

Art. 10 Consegna

La consegna sarà effettuata all'indirizzo del Destinatario e, in caso di sua assenza, verrà affidata a terzo soggetto autorizzato, per come indicato dal Cliente.

E' espressamente inteso che le spedizioni non potranno essere consegnate a caselle postali o a numeri di codice postale. Le spedizioni destinate ad indirizzi aventi un servizio centrale o unificato di ricevimento verranno consegnate a detto servizio (ufficio posta, reception, ecc)

Laddove MILANO EXPRESS non fosse impossibilitata a portare a termine la spedizione, provvederà a avvisare tempestivamente il Cliente, che a tal fine si impegna a corrispondere al Vettore ogni spesa nella quale dovesse incorrere quest'ultimo, al fine di inoltrare, disporre o provvedere al rientro della spedizione, nonché le competenze (ove fossero necessarie) dovute per l'espletamento di un secondo o più tentativi di consegna e per l'azione successiva più appropriata concordata.

In mancanza di istruzioni non pervenute nelle 24 ore successive alla richiesta, MILANO EXPRESS applicherà le norme previste dall'art. 12 (Giacenza).

La richiesta della prova di consegna dovrà avvenire in forma scritta ed entro dieci giorni dalla data di spedizione, a mezzo email/p.e.c. mediante invio di copia del tagliando firmato o con dichiarazione su carta intestata del Vettore. La richiesta della prova di consegna dovrà avvenire in forma scritta ed entro novanta giorni dalla data di spedizione, a mezzo email/p.e.c., mediante invio di copia del tagliando firmato o con dichiarazione su carta intestata del Vettore. Il cliente è consapevole che decorso il termine di novanta giorni dalla data di spedizione la prova della consegna della

spedizione non sarà più disponibile e lo stesso solleva espressamente Milano Express da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 11 Responsabilità ed esclusioni

11.1 Alle spedizioni si applicano gli articoli 1693 e ss. codice civile in materia di trasporto e le leggi speciali vigenti, salvo le deroghe espresse.

Le sole responsabilità imputabili al Vettore, in relazione ai servizi resi, saranno quelle disciplinate dalle presenti condizioni generali di trasporto o da specifico accordo con il Cliente.

In particolare, la responsabilità di MILANO EXPRESS, per qualsiasi smarrimento, danno o ritardo occorso alla spedizione o a parte di essa, è limitata come segue.

La responsabilità di MILANO EXPRESS per i rischi di perdita o danneggiamento ai prodotti durante il trasporto è disciplinata dall'art. 1696 codice civile, così come modificato dal Decreto Legislativo 21.11.2005 n. 286, ed è dunque limitata, ai sensi del secondo comma del predetto articolo, ad € 1 (EuroUno/00) per ogni chilogrammo di peso lordo di merce perduta od avariata, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, nonché, per la parte ivi non disciplinata, dalla normativa del codice civile sul contratto di trasporto; si precisa che il menzionato limite di responsabilità sarà applicato anche in caso di ritardo nella consegna a destino delle merci affidate, e solo in relazione ai danni che vengano debitamente e compiutamente provati, e che siano conseguenza diretta e prevedibile del ritardo.

11.2 MILANO EXPRESS non sarà responsabile per perdite e/o danni indiretti di qualsiasi genere, e, a mero titolo esemplificativo, per alcuna perdita di avviamento, di guadagno, di utile, di profitto, di mercato, di reputazione, di clientela, di uso, di opportunità, anche se abbiamo avuto conoscenza che tali danni o perdite potrebbero presentarsi, né per danni non patrimoniali.

Il Vettore non sarà responsabile inoltre qualora non adempia alle obbligazioni poste in favore del Cliente conseguentemente a:

a. circostanze al di là del nostro controllo quali (con elencazione che ha carattere meramente esemplificativo e non esaustivo): eventi naturali inclusi terremoti, cicloni, tempeste, allagamenti, incendi, malattie, nebbia, neve o gelo; eventi di forza maggiore inclusi (con elencazione che ha carattere meramente esemplificativo e non esaustivo) guerre, incidenti, atti terroristici, scioperi, embarghi, pericoli negli spazi aerei, vertenze locali od insurrezioni popolari; sconvolgimenti nazionali o locali nelle reti di trasporto via aria o via terra e problemi meccanici ai modi di trasporto od ai macchinari; vizi latenti od intrinseci del contenuto della spedizione; atti criminali di terze parti quali furto, rapina ed incendio doloso;

b. atti od omissioni imputabili al Cliente o a terze parti delle quali il Cliente deve rispondere, quali: interruzioni (o rivendicazione di ogni altra parte rivendicante un interesse nella spedizione e che determini il vostro inadempimento) delle obbligazioni assunte in virtù delle presenti condizioni generali; un atto od un'omissione addebitabile a dogane, sicurezza, linee aeree, aeroporti o pubblico ufficiale.

c. contenuti della spedizione consistenti in articoli che siano beni proibiti a termini di legge o del presente contratto, anche laddove avessimo accettato il trasporto per errore.

d. rifiuto di MILANO EXPRESS ad effettuare qualsiasi pagamento illecito per conto del Cliente.

MILANO EXPRESS non sarà in nessun caso responsabile per ritardi nel prelievo, trasporto o consegna di qualunque spedizione indipendentemente dalla causa di tale ritardo, fatti salvi specifici accordi scritti con il Cliente e controfirmati per accettazione.

Nel periodo 1° dicembre – 6 gennaio non sono garantiti i normali termini di resa a causa dell'aumento considerevole del traffico cittadino. In tale periodo MILANO EXPRESS pertanto non potrà essere ritenuta responsabile in nessun caso dei danni causati da ritardi di ritiri e consegne nemmeno per quelli con specifici accordi precedenti.

Art. 12 Giacenza

Nel caso di impedimento alla consegna della merce al Destinatario, una volta che MILANO EXPRESS ne abbia dato comunicazione al Cliente, ai sensi dell'art. 1686 codice civile, potrà tenerla in deposito nei propri magazzini o depositarla presso quelli di terzi a spese del Cliente.

Trascorsi quindici giorni senza che la giacenza si sia risolta, MILANO EXPRESS potrà soddisfare della merce giacente i propri crediti, maturati per il trasporto o tentato trasporto, mediante esecuzione forzata ed anche tramite istanza al Giudice dell'esecuzione di vendita o assegnazione ai sensi degli articoli 2756, comma 3, 2761, 2797, 2798 codice civile; se trattati di merce deperibile, il Cliente autorizza sin d'ora la MILANO EXPRESS, dopo una giacenza prolungatasi per oltre sette giorni, a provvedere alla vendita ai sensi dell'art. 1515 codice civile o alla distruzione della stessa, con spese ad esclusivo carico del Cliente.

Art. 13 Privilegio – diritto di ritenzione

Il Vettore ha diritto di privilegio ai sensi dell'art. 2761 codice civile su ogni spedizione per i crediti maturati nel contratto di trasporto. Ai fini dell'esercizio del privilegio, MILANO EXPRESS, a copertura di tutti i suoi crediti maturati per l'esecuzione degli incarichi affidati, relativi anche a prestazioni periodiche e continuative, si avvale del diritto di ritenzione sui beni oggetto di spedizione e sui crediti riscossi in contrassegno dal Destinatario per conto del Cliente.

Il Cliente autorizza sin d'ora MILANO EXPRESS a compensare, senza necessità di ulteriore autorizzazione scritta ed anche parzialmente, ogni credito da questa maturato con quanto da lui dovuto a qualsiasi titolo e/o con il valore delle merci affidate per il trasporto.

Art. 14 Divieto di cessione

Il rapporto contrattuale tra Cliente e MILANO EXPRESS non può essere ceduto a terzi in difetto di specifica autorizzazione scritta del Vettore.

Il Cliente si dichiara consapevole che la violazione del presente divieto di cessione comporterà la risoluzione di diritto del contratto di trasporto, e la spedizione per l'effetto potrà essere sospesa o interrotta da MILANO EXPRESS, senza alcuna conseguenza risarcitoria per il Vettore, a qualsiasi titolo.

Art. 15 Reclami

Il Cliente potrà effettuare reclamo contattando l'ufficio preposto, tramite raccomandata a/r alla sede legale (Milano, Via Guintellino n. 26) o p.e.c. (milanoexpress@pec.milanoexpress.it) entro il termine di dieci giorni dalla data della spedizione.

Nessun reclamo sarà accettato da MILANO EXPRESS trascorso il predetto termine.

Art. 16 Tutela della Privacy

Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali di contratto, il Cliente, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e ss. mod., inerente alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, presta consenso espresso ed informato, per se e per conto del Destinatario della spedizione, a che i dati che lo riguardano saranno oggetto a tutte le operazioni di trattamento previste dal sopra indicato decreto. Ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs, Milano Express rende noto al Cliente che:

- titolare e responsabile del trattamento dei dati, anche sensibili, è il sig. Alberto Castelli;
- i dati verranno trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- il trattamento riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, o comunque dati conferiti al fine della prestazione dei Servizi;

- il conferimento dei dati è necessario al fine dell'esecuzione delle spedizioni;
- un eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti comporta la non accettazione dell'incarico e qualora il suddetto rifiuto avvenga nel corso della prestazione dei Servizi, Milano Express recederà dall'incarico ricevuto, a fronte l'impossibilità di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali scaturenti dal rapporto, intendendosi in tali ipotesi la stessa esonerata da ogni responsabilità di sorta;
- il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4, co. 1, D.Lgs. 196/2003; - le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati;

- il trattamento è svolto oltre che dal titolare anche dagli incaricati;
- i dati personali oggetto del trattamento potranno venire a conoscenza dell'incaricato per le sole finalità strettamente collegate all'adempimento dei compiti assegnati e potranno anche essere comunicati a collaboratori esterni ed a tutti quei soggetti, pubblici o privati, ai quali la comunicazione si renderà necessaria per il corretto adempimento dell'incarico affidato;

- i dati personali non sono soggetti a diffusione;
- i dati personali potranno essere trasferiti all'estero – compresi i Paesi non appartenenti all'Unione Europea – laddove ciò si rendesse necessario per il corretto adempimento dell'incarico affidato;

- in relazione al trattamento dei propri dati personali, il Cliente può esercitare i diritti di cui all'art. 7, D.Lgs. n. 196/2003. Il Cliente presta il suo specifico consenso a che i suoi dati personali possano essere trattati da incaricati preposti agli ordini, al marketing, all'amministrazione e al servizio Clienti, anche per l'invio di materiale promozionale o di informazioni commerciali.

I dati personali del Cliente verranno conservati nei personal computers e negli archivi cartacei della Milano Express, cui sono applicate le misure di sicurezza volte ad assicurare la loro protezione in conformità al disposto del D.Lgs. n. 196/2003 e dei relativi allegati.

Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali di trasporto, il Cliente dichiara di aver ricevuto un'esauriente informativa in merito al trattamento dei propri dati personali da parte della Milano Express.

Art. 17 Normativa applicabile

Nel caso qualche termine o condizione del presente accordo sia dichiarato invalido od inapplicabile, tale determinazione non pregiudicherà le altre disposizioni del presente contratto di trasporto che resterà in vigore per il rimanente.

Per tutto quanto qui non espressamente pattuito, si fa rinvio alla normativa del codice civile ed alle leggi speciali italiane regolante la materia di trasporto.

Art. 18 Foro Competente

Per qualunque controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

Art. 19 Consumatori

Qualora il Cliente sia riconducibile alla categoria di "consumatore" ex D.Lgs 206/2005 e ss. mod. varranno le norme inderogabili di legge poste a suo vantaggio, ovvero: devono ritenersi automaticamente rimosse dalla presenti condizioni generali e dai contratti individuali le clausole che, secondo la normativa vigente, fossero eventualmente ritenute nulle e/o inefficaci, rimanendo valide le restanti disposizioni contrattuali; il foro competente per le controversie è il Tribunale del circondario di domicilio del consumatore, ove ubicato in Italia. Il consumatore viene sin d'ora informato che rimane comunque applicabile anche nei suoi confronti la limitazione di responsabilità prevista dall'art. 1696 codice civile.

Milano, lì 01 giugno 2018

Milano Express s.r.l.
L'Amministratore Unico
Alberto Castelli Miceli.